DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 6

Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello

Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale. 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale

Versione in vigore dal 30 settembre 2023, non più in vigore dal 17 dicembre 2025 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-106-2006/art-6-attivita-di-vigilanza-del-procuratore-generale-presso-la-corte-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di/versione/5